

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 07/06/2023

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 29 maggio 2015 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 39.120,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 326,00 ciascuna;
- nel mese di gennaio 2022, in corrispondenza della rata n. 79 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;
- esperiva invano reclamo in data 3 maggio 2022 richiedendo il rimborso della somma di € 2.108,79, oltre a € 200,00 per spese di assistenza legale.

L'intermediario, confermati i fatti, resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

L'intermediario ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e in conformità al contratto di cui all'oggetto. Per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, si evidenzia che il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto.

Con particolare riguardo alle commissioni finanziarie si precisa che, non solo il contratto di finanziamento all'art. 4 "Trattenute" punto ii), indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare, che il cliente

ha ricevuto prima della stampa del contratto, è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

L'art. 13 delle Condizioni generali di contratto prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato pro quota secondo il criterio del costo ammortizzato (curva degli interessi del piano di ammortamento). Inoltre, il ricorrente ha specificatamente sottoscritto il piano di ammortamento che richiama quanto previsto dall'art. 13, fornendo al cliente l'evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto, durante la vita del finanziamento.

Con riferimento invece alle commissioni di distribuzione, come chiaramente indicato nei documenti richiamati e allegati, sono indicati tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito, dei quali, al pari delle imposte, l'intermediario ha provveduto a trattenerli dall'importo totale erogato al cliente per versare il relativo importo all'intermediario del credito.

Relativamente alle commissioni finanziarie, l'intermediario, preso atto dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, sull'art. 11-octies, comma 1, lett. c), di interpretazione dell'art. 125-sexies del TUB (introdotto in sede di conversione del Decreto Sostegni-Bis n. 73/2021), ha ritenuto di ricalcolare l'importo delle stesse già dedotte al momento dell'estinzione anticipata del contratto in oggetto al fine di comprendere nella determinazione del debito residuo anche la quota parte delle medesime non ripetibili (cd. up front), ai termini di contratto, calcolate secondo il criterio del costo ammortizzato, provvedendo al rimborso in favore del ricorrente.

Ritiene quindi di aver compiutamente adempiuto ad ogni sua obbligazione, avendo provveduto al rimborso della quota del costo del credito non goduta, anche ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22.12.2022, la quale nulla aggiunge in riferimento ai costi di terzi e segnatamente alle commissioni di intermediazione. Non sono dovute spese legali.

Alla luce di quanto esposto, chiede al Collegio di dichiarare la cessata materia del contendere.

DIRITTO

1.- Alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

2.- L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3.- Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che «il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai

*contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione». Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità». In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

4.- Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

5.- Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea,

ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.).».

6.- Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra

7.- Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	79
rate residue	41

TAN ▶	5,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	34,17%
- in proporzione alla quota	13,38%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 5.442,43	€ 1.859,50	€ 728,36		€ 218,51	€ 1.640,99
☐	commissioni distribuzione (recurring)	€ 1.369,20	€ 467,81	€ 183,24		€ 0,00	€ 467,81
☐	costo comunic period (recurring)	€ 22,00	€ 7,52	€ 2,94		€ 7,52	€ 0,00
☐							€ 0,00
☐							€ 0,00
☐							€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 509,85	-€ 509,85
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.598,95
interessi legali							si

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.598,95.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente (€ 2.108,79), la cui istanza non tiene conto del successivo versamento effettuato dall'intermediario resistente per l'importo di euro 509,85.

8.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9478 del 22.05.2020 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto le commissioni a favore del finanziatore recurring per l'intero importo, disponendone il rimborso secondo il criterio pro rata temporis; ha inoltre ritenuto recurring le commissioni di distribuzione.

Si rileva poi che l'intermediario ha corrisposto l'ulteriore importo di euro 509,85 quale restituzione della parte delle commissioni finanziarie non ripetibile sulla base del contratto, calcolata al costo ammortizzato.

9.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

10.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.599,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA